

CAPITOLATO SPECIALE

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A NOLEGGIO A CANONE FISSO DI UN SISTEMA DIGITALE COMPOSTO DA N° 2 UNITA’ DI RILEVAZIONE, IN POSTAZIONE FISSA, DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 146/3 CODICE DELLA STRADA) – PASSAGGIO CON SEMAFORO ROSSO – COMPRESIVA DELLE PRESTAZIONI ACCESSORIE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DELLA FORNITURA

INDICE

Art.	PARTE NORMATIVA
	- LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI APPALTO -
1	Oggetto della procedura di affidamento dell’appalto
2	Luogo di esecuzione dell’appalto
3	Durata dell’appalto
4	Responsabile Unico della procedura di affidamento (RUP)
5	Procedura di affidamento dell’appalto
6	Criterio di aggiudicazione
7	Aggiudicazione provvisoria
8	Tracciabilità dei flussi finanziari
9	Accesso agli atti della procedura di affidamento
	- L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO -
10	Aggiudicazione definitiva
11	Cauzione definitiva
12	Stipulazione del contratto
13	Spese contrattuali
14	Esecuzione del contratto ed esecuzione in via d’urgenza
15	Direzione dell’esecuzione e vigilanza
16	Corrispettivo e pagamenti
17	Certificato di corretta installazione/collaudò della fornitura
18	Subappalto, cottimo e cessione del contratto
19	Tutela del lavoro
20	Risoluzione del contratto a seguito di diffida ad adempiere
21	Risoluzione di diritto in forza di clausola risolutiva espressa
22	Recesso unilaterale del contratto
23	Obbligo di riservatezza
24	Controversie e foro competente
25	Norme di rinvio
	PARTE TECNICA
	- LE SPECIFICHE TECNICHE -
1	Caratteristiche tecniche della fornitura

PARTE NORMATIVA

LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI APPALTO

ART. 1 OGGETTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, del D.Lgs.163/2006 e successive modificazioni, la gara ha per oggetto l'affidamento dell'appalto pubblico di fornitura relativo a:

a) noleggio a canone fisso di un sistema digitale composto da 2 unità di rilevazione, in postazione fissa, delle infrazioni al Codice della Strada – passaggio con semaforo rosso.

Il noleggio ricomprende, altresì, le seguenti prestazioni accessorie:

b) l'installazione della fornitura;

c) la manutenzione della fornitura;

Le specifiche tecniche della fornitura del contratto sono disciplinate dalla Parte Tecnica del presente Capitolato Speciale.

ART. 2 - LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

La fornitura va installata sul territorio Comunale di Corsico, Provincia di Milano.

ART. 3 DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di mesi 18 (diciotto), a decorrere dalla data di installazione/collaudo della fornitura, risultante dal certificato di corretta installazione/collaudo. L'appalto potrà essere prorogato per un periodo pari a quello della durata iniziale purché lo consenta la legislazione al tempo vigente.

ART. 4 RESPONSABILE UNICO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (RUP)

La procedura di affidamento dell'appalto di fornitura e la fase di esecuzione del contratto sono attribuite al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), all'uopo nominato dalla stazione appaltante. Al RUP, relativamente alla procedura di affidamento indicata in oggetto, sono assegnati i compiti e le funzioni indicati dall'art. 10 del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni.

ART. 5 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELL'APPALTO

L'affidamento dell'appalto di fornitura deve garantire la qualità della prestazione e rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.

Con l'osservanza dei predetti principi, l'affidamento della fornitura avviene mediante procedura negoziata.

I concorrenti presentano le proprie offerte con le garanzie e nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dalla lettera d'invito.

ART. 6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

In relazione alle caratteristiche oggetto del contratto, la migliore offerta viene selezionata con il criterio dell'offerta con il prezzo più basso, rispetto alla base di gara, ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 163/2006.

ART. 7 AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

L'aggiudicazione provvisoria è soggetta all'approvazione da parte del Dirigente del Settore Economico e Risorse Finanziarie, secondo quanto disposto dall'art. 12 D.Lgs.163/2006 e successive modificazioni.

ART. 8 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalle legge 17 dicembre 2010, n. 217.

ART. 9 ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Il diritto di accesso agli atti della procedura di affidamento è disciplinato dalla Legge 241/'90 e successive modificazioni.

Per i casi di esclusione del diritto di accesso e di ogni forma di divulgazione, si applicano le disposizioni dell'art. 13 D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni.

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 10 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione dell'aggiudicazione provvisoria, procede all'aggiudicazione definitiva.

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti.

L'aggiudicatario è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante tutti i documenti necessari per la stipulazione del contratto.

ART. 11 CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario è obbligato a costituire con le modalità previste dall'art. 113, comma 1, del D.lgs. 163/2006 e successive modificazioni, garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante che aggiudica il contratto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto all'atto dell'attestazione di regolare esecuzione del contratto.

ART. 12 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto ha luogo entro 60 giorni. Il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 D.Lgs. 163/2006.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa.

ART. 13 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti alla sottoscrizione del contratto sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

ART. 14 ESECUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA

L'esecuzione del contratto ha inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace salvo che la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata.

In caso di urgenza, la stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario di dare esecuzione al contratto anche prima della relativa stipulazione. In tal caso l'aggiudicatario è obbligato ad intraprendere l'esecuzione anche nelle more dalla stipulazione del contratto.

In caso di mancata conclusione del contratto, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate.

L'esecuzione del contratto dovrà avvenire nel rispetto dei principi di buona fede e di correttezza, secondo le disposizioni di seguito riportate:

a) Obbligazioni a carico dell'aggiudicatario

Sono a carico dell'aggiudicatario:

- la fornitura in affitto, per tutta la durata del contratto, delle strumentazioni necessarie al rilevamento delle infrazioni per il passaggio con semaforo rosso;
- l'installazione, a regola d'arte, della fornitura stessa nei luoghi individuati dalla stazione appaltante;
- l'installazione e la manutenzione di apposita segnaletica stradale verticale di preavviso della presenza dei rilevatori, da posizionarsi in prossimità dei rilevatori come da vigenti norme di legge e disposizioni del Comando di Polizia Locale;
- l'emissione del certificato di regolare installazione e funzionamento della fornitura, che dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria dei rilevatori (calendario programmato degli interventi da fornire alla stazione appaltante);
- eventuali danni causati da terzi alle apparecchiature di rilevamento che dovranno essere risarciti all'appaltatore dagli autori dei danni stessi o dalle compagnie assicuratrici;
- la verifica periodica di regolare funzionamento dell'impianto (calendario programmato degli interventi da fornire alla stazione appaltante);
- l'assistenza da remoto e/o in loco, in caso di malfunzionamento e/o danneggiamento, con intervento entro e non oltre due (due) giorni dalla chiamata/segnalazione;
- Interfacciamento del proprio software con software Concilia prodotto da Maggioli Informatica in uso al Comando di Polizia Locale per la gestione della procedura sanzionatoria;
- La fornitura di software per l'impostazione delle apparecchiature;
- La fornitura di un hardware e un software per la predisposizione e masterizzazione delle infrazioni e la loro convalida direttamente eseguita dal Comando Polizia Locale
- La fornitura di un server da installare presso il Comando, per il trasferimento dei dati dall'apparecchiatura e la loro memorizzazione. Le immagini relative alle violazioni accertate e documentate mediante strumentazione di cui trattasi, dovranno essere acquisite da personale del Comando di Polizia Locale, il quale si avvarrà, per le operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, di idoneo personale dell'appaltatore;
- la responsabilità per furti, incendi e atti vandalici per l'intero periodo contrattuale delle apparecchiature installate, nonché per ogni altro rischio connesso all'installazione ed all'utilizzo delle apparecchiature medesime;
- la certificazione annuale di verifica e/o taratura prevista dalla vigente normativa da fornire alla Stazione Appaltante;
- l'istruzione e la formazione del personale sulle strumentazioni hardware e software fornite;
- eventuali danni a terzi e/o a cose derivanti dall'installazione delle apparecchiature e/o in conseguenza di cattiva esecuzione o montaggio di parti delle apparecchiature oggetto del presente appalto;

b) Obbligazioni a carico della stazione appaltante

Sono a carico della stazione appaltante:

- la fornitura dell'energia elettrica e dei relativi canoni;
- la fornitura di un modem GSM per la trasmissione dei dati dall'apparecchiatura al Comando
- l'ottenimento delle autorizzazioni ad effettuare i lavori necessari presso gli enti proprietari della strada per l'installazione delle apparecchiature;
- la segnalazione tempestiva all'appaltatore di eventuali malfunzionamenti delle apparecchiature;
- la gestione, tramite il Comando di Polizia Locale, di tutta la procedura sanzionatoria;
- il pagamento dei relativi canoni di noleggio entro 90 giorni dalla data di emissione della fattura.

ART. 15 DIREZIONE DELL'ESECUZIONE E VIGILANZA

La stazione appaltante, a mezzo del Comando di Polizia Locale, esercita il controllo sulla regolare esecuzione del contratto, impartendo all'affittuario le necessarie disposizioni per assicurare la piena ed integrale osservanza di tutte le clausole del presente capitolato.

ART. 16 CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

A titolo di corrispettivo dell'affitto, la stazione appaltante corrisponde all'aggiudicatario un canone mensile posticipato, quantificato nella misura risultante dall'offerta economica formulata in sede di gara.

Il canone, convenuto ed accettato, rappresenta l'integrale pagamento della fornitura, della sua installazione, delle manutenzioni, dell'ammortamento degli impianti, dei materiali di consumo, delle assicurazioni, del rischio d'impresa e di tutto quanto altro di pertinenza del presente capitolato, compreso l'utile d'impresa. Conseguentemente, l'aggiudicatario non ha null'altro a pretendere, oltre al canone mensile pattuito dal contratto.

Il canone mensile verrà liquidato e pagato in via posticipata, entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura, mensilmente emessa dall'aggiudicatario.

ART. 17 CERTIFICATO DI CORRETTA INSTALLAZIONE E COLLAUDO DELLA FORNITURA

L'installazione e collaudo della fornitura devono essere oggetto di verifica in ordine alla conformità della fornitura eseguita a quella pattuita.

La verifica della regolare installazione/collaudo sono comprovati da apposito certificato, sottoscritto in contraddittorio con il RUP o referente della Polizia Locale.

ART. 18 SUBAPPALTO, COTTIMO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quale la posa in opera della fornitura e i noli a caldo, purché, singolarmente, di importo superiore al 2 per cento dell'importo del contratto o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto.

L'aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Il subappalto è ammesso alle condizioni indicate nell'art. 118 D.Lgs. 163/2006:

- 1) che l'aggiudicatario, all'atto dell'offerta, abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- 2) che l'aggiudicatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'aggiudicatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 163/2006 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 D.Lgs. 163/2006;
- 4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Il subappalto o l'affidamento a cottimo lascia comunque impregiudicata, nei confronti della stazione appaltante, la responsabilità dell'aggiudicatario.

Il pagamento del subappaltatore o del cottimista è a carico dell'aggiudicatario a cui è fatto obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore del locatore medesimo.

E' vietata, a pena di nullità, la cessione, a qualunque titolo, del contratto, fatte salvi i casi previsti dall'art. 116 del D.Lgs. 163/200.

ART. 19 TUTELA DEL LAVORO

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si esegue la fornitura; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'aggiudicatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

ART. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO A SEGUITO DI DIFFIDA AD ADEMPIERE

Nel caso in cui non venga attivata la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, della fornitura o l'assistenza da remoto e/o in loco, in caso di malfunzionamento e/o danneggiamento, con intervento entro e non oltre 2 (due) giorni dalla chiamata/segnalazione o non vengano rispettati gli obblighi di cui all'art. 17, la stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto, previa contestazione dell'addebito e costituzione in mora, tramite lettera raccomandata A/R, con intimazione ad adempiere in un termine non inferiore ad almeno 30 (trenta) giorni. Decorso inutilmente il termine, in assenza di adempimento, il contratto si intenderà risolto

ART. 21 RISOLUZIONE DI DIRITTO IN FORZA DI CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., costituiscono *clausola risolutiva espressa*, le seguenti fattispecie:

- A. apertura di una procedura di fallimento a carico dell'appaltatore o coinvolgimento dello stesso in procedure concorsuali;
- B. messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività dell'Impresa;
- C. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi locali;
- D. interruzione non giustificata della fornitura;
- E. subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante;
- F. per motivi di pubblico interesse;
- G. in caso di frode o grave inadempimento nell'adempimento degli obblighi contrattuali;

Ai sensi del secondo comma dell' art. 1456 c.c., ricorrendo la fattispecie della clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando il Comune dichiara all'aggiudicatario che intende avvalersi della clausola risolutiva stessa.

Ai sensi dell'art. 1672 c.c., se il contratto si scioglie perché l'installazione della fornitura è divenuta impossibile per cause non imputabili a nessuno dei contraenti, nulla è dovuto fra le parti.

Art. 22 RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1671 c.c. la stazione appaltante può recedere dal contratto anche se è stata iniziata l'esecuzione, riconoscendo all'aggiudicatario un compenso proporzionato alle prestazioni effettuate alla data del recesso.

ART. 23 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Tutti i dati relativi alle violazioni sono trattati dall'appaltatore in osservanza alle disposizioni del Codice sulla Privacy (D. Lgs. n. 196/2003).

Agli effetti della suddetta normativa l'appaltatore assume la funzione di responsabile del trattamento.

L'aggiudicatario si impegna a mantenere la massima riservatezza in relazione a tutti i dati conosciuti durante l'esercizio delle attività relative ai servizi forniti. Manterrà riservati i dati e non ne farà alcun utilizzo diverso da quello previsto dal contratto e non li divulgherà né comunicherà a terzi.

L'aggiudicatario dichiara, inoltre, di aver attuato tutte le misure minime atte a garantire la sicurezza fisica dei dati in osservanza di quanto prescritto dal citato D. Lgs. n. 196/2003, ed in particolare dall'Allegato B a detto Decreto.

ART. 24 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, derivante dal presente capitolato, è competente il Foro di Milano

ART. 25 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale di gara, si fa rinvio alle leggi e disposizioni normative vigenti in materia.

PARTE TECNICA

- LE SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA -

ART. 1 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

I sistemi di rilevamento forniti ed oggetto del presente contratto dovranno essere conformi e rispondenti, per caratteristiche e prescrizioni, alle norme contenute nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.

In particolare:

- Gli strumenti di rilevazione del passaggio con semaforo rosso devono essere di tipo fisso, ancorato a terra e non rimuovibile, dotati di un'apposita omologazione per il funzionamento senza la presenza degli agenti di polizia, nel rispetto della normativa vigente in materia.
- La ditta aggiudicataria dovrà installare gli strumenti di rilevazione di tali infrazioni, oltre che provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.

Le apparecchiature, dovranno avere le seguenti caratteristiche minime, pena l'esclusione dalla gara:

- L'apparecchiatura dovrà essere con tecnologia digitale composta da n° 2 unità di rilevazione in postazione fissa – n° 1 unità di elaborazione dei dati – n° 1 server per archivio infrazioni;
- L'apparecchiatura dovrà essere dotata o predisposta di un sistema di segnalazione alla centrale della Polizia Locale del malfunzionamento della telecamera e/o della registrazione delle immagini;
- L'apparecchiatura dovrà funzionare sia nelle ore giornaliere che in quelle notturne, in qualsiasi condizione atmosferica e di luminosità;
- **L'apparecchiatura dovrà essere nuova non derivante da altre installazioni, il tutto deve essere dichiarato dal detentore del decreto di omologazione o dal distributore autorizzato per l'Italia;**
- L'apparecchiatura dovrà essere installata su di un palo o portale ad un'altezza minima di tre metri in posizione non manomettibile e oscurabile;
- L'apparecchiatura dovrà essere omologata per l'accertamento per le infrazioni di cui all'Art 146/3 del codice della strada senza la presenza dell'agente accertatore;
- L'apparecchiatura dovrà poter essere collegata via Modem GSM, per il trasferimento dei dati e dei dati sensibili protetti con crittografia;
- Gli apparati hardware dedicati alla registrazione degli eventi dovranno essere contenuti all'interno dell'apparecchiatura, tanto al fine di scongiurare attacchi esterni e/o manomissioni;
- L'apparecchiatura dovrà possedere procedure automatiche di riconoscimento ottico delle targhe in infrazione, in particolare tramite sistemi di riconoscimento OCR a bordo macchina, con attenzione ai livelli di accuratezza degli stessi;
- L'apparecchiatura dovrà fornire più di 2 fotogrammi per ciascuna infrazione.

Gli strumenti di rilevazione delle infrazioni per il passaggio con semaforo rosso dovranno essere installati sul territorio comunale nella seguente intersezione:

- 1) **SS494/ Via Galvani – una unità di rilevazione di una e/o due corsie parallele sulla direttiva Trezzano S/N - Milano – una unità di rilevazione di una e/o due corsie parallele sulla direttiva Milano - Trezzano S/N.**

L'apparecchiatura dovrà produrre un file in formato idoneo all'importazione dei dati e dei fotogrammi relativi all'infrazione nel software in uso al comando Polizia Locale, denominato Concilia e prodotto da Maggioli Informatica;

I costi per gli eventuali aggiornamenti dei software installati nell'apparecchiatura saranno a completo carico della ditta aggiudicataria.

Le apparecchiature di rilevazione delle infrazioni saranno fornite, poste in opera e mantenute a cura della ditta aggiudicataria senza altri oneri oltre a quelli previsti dal presente Capitolato di gara e resteranno di proprietà della ditta stessa che, al termine del periodo di noleggio e salvo proroghe, provvederà alla rimozione ed al ritiro delle stesse senza formalità di sorta e al ripristino del manto stradale.

Le quantità e le collocazioni di cui sopra potranno subire variazioni su proposta dell'Amministrazione ed assenso della ditta aggiudicataria.

E' a carico della ditta aggiudicataria la manutenzione sia ordinaria che straordinaria di tutto quanto installato, oltre ai rischi derivanti da furto totale o parziale, incendio e atti vandalici.